

# **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ RIABILITATIVA A DOMICILIO E PRESSO I CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ, NEI DISTRETTI DI ASOLO, PIEVE DI SOLIGO E TREVISO, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

CIG N. ....

## **1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente Capitolato disciplina le modalità di esecuzione del servizio di riabilitazione (fisioterapia e logopedia) a domicilio nei distretti di Asolo, Pieve di Soligo e Treviso e presso i Centri Diurni per persone con disabilità dei distretti di Asolo e Pieve di Soligo (da qui denominati CD), dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, che verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

La procedura di gara sarà svolta mediante l’utilizzo della Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, secondo le modalità descritte nel “disciplinare di gara”.

## **2. OGGETTO, OBIETTIVI E REQUISITI DEL SERVIZIO**

### **2.1 Attività richieste**

La attività richieste sono le seguenti:

#### **A. FISIOTERAPIA**

- interventi riabilitativi specifici per il recupero funzionale e la prevenzione sia di problematiche complesse che semplici, previsti nel piano di trattamento redatto in sede di visita fisiatrica
- bilancio funzionale globale e segmentario al momento della presa in carico e da ripetere con cadenza almeno annuale per gli utenti in carico a lungo termine a domicilio e nei CD o comunque se e quando previsto dal Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) al fine di monitorare ed individuare eventuali modificazioni cliniche
- addestramento/consulenza agli operatori dei CD relativamente alle posture corrette ed all’utilizzo degli ausili ed ortesi degli utenti in carico
- attività specifiche per migliorare la funzione respiratoria, l’espettorazione, il drenaggio bronchiale
- linfo-drenaggio e bendaggio elastocompressivo

#### **B. LOGOPEDIA**

- valutazione, inquadramento e trattamento di disturbi cognitivi e comunicativi
- valutazione e trattamento dei disturbi della deglutizione
- valutazione e trattamento dei disturbi fono-articolatori funzionali e organici periferici

Tali attività saranno svolte a seguito di prescrizione in sede di visita medica da parte dei fisiatristi dell'ULSS 2 e successiva segnalazione del paziente alla ditta aggiudicataria, con le modalità di seguito riportate, e potranno articolarsi o presso il domicilio dell'utente o presso i Centri Diurni indicati al paragrafo 2.4.

## 2.2 Utenti destinatari

- ***Fisioterapia - Logopedia a domicilio:***
  - pazienti dimessi dai reparti ospedalieri
  - pazienti segnalati dal MMG
  - pazienti affetti da patologie degenerative anche fino alle fasi più avanzate di malattia.
- ***Fisioterapia presso i CD:***
  - utenti con disabilità congenite (spesso legate a gravi sindromi malformative)
  - utenti con Disabilità Acquisita stabilizzati senza obiettivi riabilitativi volti al recupero di abilità e/o autonomia, per i quali, perlopiù, si prevedono al contrario possibili evoluzioni peggiorative della disabilità anche in relazione all'avanzare dell'età.

I pazienti ai quali saranno prescritti trattamenti al domicilio potranno appartenere ad uno dei seguenti profili:

- A. **Utente con elevato grado di disabilità (BIM<15), significative co-morbilità e/o complicanze cliniche (indice di Charlson, >/=6):**
- necessità di un team interprofessionale (almeno 3 operatori)
  - potenziale gradiente di modificabilità del livello di disabilità
  - necessità di revisioni periodiche del PRI
  - necessità di interventi in risposta a bisogni medico-infermieristici domiciliari
- B. **Utente con moderato grado di disabilità (BIM >15<70), condizioni cliniche generali stabili e bassa co-morbilità:**
- necessità di intervento riabilitativo semplice
  - sostanziale modificabilità del livello di disabilità (es. ritorno al livello precedente all'evento acuto),
  - senza necessità di interventi in risposta a bisogni medico-infermieristici domiciliari
- C. **Utente con elevato grado di disabilità (BIM<15), elevata co-morbilità:**
- necessità di intervento più orientata alla modifica ambientale e addestramento del caregiver
  - senza necessità di interventi in risposta a bisogni medico-infermieristici domiciliari
- D. **Utenti con recente variazione del livello di autonomia, limitato (temporaneamente o permanentemente) al domicilio**
- E. **Utente con diversi gradi di disabilità, in graduale peggioramento in relazione a malattia neurodegenerativa:**
- necessità quasi esclusivamente di intervento volto a prevenzione complicanze da immobilità
  - con o senza necessità di interventi in risposta a bisogni medico-infermieristici domiciliari

Obiettivi del piano di trattamento

- Aumento del livello funzionale dopo eventi acuti, sindromi dolorose, peggioramento del livello di performance

- Miglioramento della funzione respiratoria, sia in patologie progressive che non progressive
- Inquadramento e counselling per:
  - disturbi deglutizione
  - disturbi fono-articolatori funzionali
  - disturbi specifici del linguaggio e/o delle funzioni corticali superiori
- Accompagnamento nel medio-lungo termine dei pazienti fino alle fasi più avanzate di malattia neurodegenerativa per la prevenzione delle complicanze da immobilità e adattare ambiente e ausili
- Inquadramento e counselling ai caregiver nei CD relativamente agli utenti in carico rispetto al mantenimento di posture corrette ed all'utilizzo di ausili ed ortesi

### 3. SEDI DI EROGAZIONE

Le sedi di erogazione dell'attività sono il domicilio dei pazienti in tutto il territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e nei Centri Diurni di seguito elencati:

Distretto di Pieve di Soligo	Distretto di Asolo
Codogné	Dedalo
Al Colle	Do Re Mi
Cozzuolo	Pegaso
Don Gnocchi	Dafne
Il Germoglio	Liberi di essere
Piccolo Rifugio	
Soligo	

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non vincolante per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, vengono riportati i volumi di prestazioni di attività in ore riferiti alla media degli anni 2017, 2018 e 2019.

Tipologia di attività	n° ore
Prestazioni di logopedia a domicilio	1592
Prestazioni di fisioterapia a domicilio	8277
Prestazioni di fisioterapia presso Centri Diurni di Asolo e Pieve di Soligo	4785

### 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

#### A) PRESA IN CARICO

#### 4.1 TRATTAMENTO DOMICILIARE:

Qualora, in sede di visita, il fisiatra riterrà indicata la prescrizione di trattamenti domiciliari, provvederà a darne comunicazione alla ditta aggiudicataria tramite l'invio di email contenente le informazioni necessarie per la presa in carico del paziente e la programmazione degli accessi. La tipologia e il numero di informazioni saranno definite mediante protocolli operativi.

#### 4.2 TRATTAMENTO PRESSO CD:

La presa in carico avviene su segnalazione del coordinatore/referente del CD secondo modalità che saranno definite nei protocolli attuativi a seguito di aggiudicazione. A titolo esemplificativo, in caso di un nuova valutazione o variazione temporanea del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) per fatti intercorrenti quali sindromi dolorose, peggioramento del livello di performance, eventi acuti che abbiano modificato livello funzionale dell'utente, il coordinatore/referente del CD segnala, organizza e concorda con il medico AULSS 2 l'accesso presso la struttura per la visita fisiatrica (prima visita o visita di controllo) con la presenza anche del fisioterapista/logopedista dell'aggiudicataria: in seguito L'AULSS 2 comunica il piano terapeutico all'aggiudicatario.

Il numero di utenti presi in carico dall'equipe a seguito di specifica segnalazione da parte del Coordinatore del CD è diverso in ogni Centro.

### **B) TEMPI DI PRESA IN CARICO DELL'UTENTE**

I tempi di presa in carico e la frequenza dei trattamenti saranno definiti dal medico fisiatra e comunicati nella mail di segnalazione del paziente, potendo eventualmente essere successivamente modificati.

In caso di trattamento domiciliare il piano riabilitativo verrà comunicato alla ditta affidataria, la quale dovrà garantire un primo contatto telefonico con l'utente per la comunicazione della data di presa in carico entro e non oltre 2 giorni lavorativi dall'arrivo della comunicazione con richiesta di presa in carico.

Il primo accesso dell'operatore a domicilio, a seguito del contatto con il paziente dovrà poi rispettare i seguenti tempi di attesa (salvo diversa indicazione):

- indifferibile (entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione ULSS)
- ordinario (entro 8 giorni lavorativi dalla comunicazione ULSS)
- programmabile (entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione ULSS)

Qualora il paziente o suo familiare non sia raggiungibile, la ditta aggiudicataria dovrà dare evidenza delle telefonate effettuate senza risultato (almeno 2 volte al giorno, una al mattino ed una al pomeriggio).

#### ***Precisazione sulla computazione dei termini per l'adempimento delle attività del presente articolo***

Per le attività per le quali il presente articolo stabilisce che la ditta le debba svolgere entro un determinato numero di giorni lavorativi, si precisa che, ai fini della scadenza dei termini in questione, qualora la richiesta pervenga alla ditta entro le ore 13 il giorno di arrivo sarà computato, mentre qualora pervenga alla ditta dopo le ore 13 il giorno di arrivo non sarà computato. Il sabato non è considerato giorno lavorativo.

Si riporta un esempio di richiesta di presa in carico indifferibile, per la quale sono stabiliti 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Azienda ULSS alla ditta aggiudicataria:

- arrivo richiesta alla ditta giovedì 22/10/2020 alle ore 12.30:

- il paziente deve essere contattato entro le ore 18.00 del venerdì 23/10/2020;
- il primo accesso dell'operatore a domicilio deve essere effettuato entro le ore 17.00 del lunedì 26/10/20;


- arrivo richiesta alla ditta giovedì 22/10/2020 alle ore 16.30:

- il paziente deve essere contattato entro le ore 18.00 del lunedì 26/10/20
- il primo accesso dell'operatore a domicilio deve essere effettuato entro le ore 17.00 del martedì 27/10/20

### **C) PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI**

La programmazione degli accessi è a carico della ditta aggiudicataria; l'evidenza di tale programmazione deve essere accessibile digitalmente e in tempo reale all'azienda appaltante.

1. **ACCESSO DOMICILIARE**: l'aggiudicatario concorda in autonomia con l'utente o con suoi familiari le modalità di esecuzione del piano terapeutico secondo quanto comunicato dal fisiatra, nel pieno rispetto dei tempi di presa in carico, così come definito di seguito nel paragrafo "tempi di presa in carico dell'utente".
2. **ACCESSO PRESSO CENTRI DIURNI**: L'aggiudicatario concorda in autonomia con il coordinatore/referente del CD le modalità di esecuzione del piano terapeutico secondo quanto stabilito in sede di visita fisiatrica.



A discrezione della stazione appaltante, l'azienda aggiudicataria sarà tenuta ad utilizzare uno specifico software/applicativo indicato dall'appaltante stessa

Il software è WEB-BASED e prevede che la profilazione degli utenti possa avvenire su singola agenda operatore o per gruppi di operatori (segreteria):

- prevede una interfaccia completa per la gestione dell'agenda degli operatori mediante profili utente
- permette di pianificare mediante modulo di programmazione
- permette di rendicontare l'attività mediante modulo di rendicontazione mobile,

## **D) DURATA DEGLI ACCESSI**

- **fisioterapista a domicilio** (dal momento di entrata al momento di uscita dal luogo di esecuzione del trattamento): durata di 50 minuti, di cui almeno 40 minuti di lavoro dedicati alle attività riabilitative sopra descritte all'art. 2.1
- **fisioterapista nel CD** (dal momento di inizio al momento di fine trattamento): durata minima di 40 minuti di lavoro dedicati alle attività riabilitative sopra descritte all'art. 2.1
- **logopedista a domicilio** (dal momento di entrata al momento di uscita dal luogo di esecuzione del trattamento): durata di 60 minuti, di cui almeno orientativamente 50 minuti di lavoro dedicati alle attività riabilitative descritte all'art. 2.1
- **logopedista nel CD** (dal momento di inizio al momento di fine trattamento): durata minima di 50 minuti di lavoro dedicati alle attività riabilitative sopra descritte all'art. 2.1

Il corrispettivo unitario onnicomprensivo viene erogato da parte dell'Azienda ULSS 2 per prestazione di attività ed è riferito all'attività di accesso nelle durate sopra descritte.

Per quanto concerne l'attività domiciliare il corrispettivo unitario per prestazione ricomprende, altresì, il costo per il tempo di trasferimento dell'operatore ed i costi relativi ai mezzi utilizzati per il trasferimento (ad es carburante, copertura assicurativa).

Qualora per cause non imputabili all'aggiudicatario la durata dell'accesso sia inferiore ai tempi sopra indicati (es. per malattia improvvisa dell'utente) il corrispettivo viene riconosciuto in rapporto alla durata dell'attività effettivamente resa.

## **E) ARTICOLAZIONE ORARIA**

La fascia oraria di accesso per l'erogazione delle attività riabilitative a domicilio è 8.30 - 18.00 tutti i giorni esclusi sabati e festivi.

Nei CD La fascia oraria di accesso per l'erogazione delle attività va dalle ore 8.30 alle ore 15.30 tutti i giorni esclusi sabati, festivi e giornate di chiusura del rispettivo CD. In ogni caso gli accessi vanno concordati necessariamente con il coordinatore/referente organizzativo individuato in ogni CD, tenendo conto delle necessità organizzative (ad esempio pausa pranzo) delle strutture e dei singoli utenti.

## **F) TERMINE TRATTAMENTI**

Al termine delle sedute di trattamento programmate il fisioterapista/logopedista provvederà a redigere una relazione di fine trattamento che dovrà evidenziare i progressi fatti dal paziente, soprattutto dal punto di vista funzionale, in relazione a quanto evidenziato al momento della visita medica iniziale. Dovrà anche essere data evidenza del raggiungimento o meno degli obiettivi definiti in sede di visita fisiatrica e dei motivi dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, specificando l'eventuale necessità di prosecuzione della presa in carico: in questo caso il fisioterapista/logopedista dovrà dare comunicazione al fisiatra dell'ULSS della necessità di prosecuzione almeno 2 sedute prima del termine dei trattamenti per garantire la possibilità di rivalutazione medica senza interruzione degli accessi. La relazione va inviata alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla conclusione del piano di trattamento (n° di accessi indicati nel PRI) e deve essere corredata da scale di valutazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo Barthel Index Modificato, Modified Rankin Scale, Functional Ambulation Classification, VAS, DOSS, ...); detta compilazione verrà prodotta utilizzando strumenti anche informatici che saranno definiti dall'azienda appaltante a seguito della stipula del contratto; nel caso di piani di

trattamento a lungo termine (ad esempio nelle prese in carico nei CD), la suddetta relazione dovrà essere prodotta secondo la cadenza prestabilita nel PRI.

I contenuti minimi della relazione di termine trattamenti saranno definiti successivamente da protocolli operativi; eventuali strumenti proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica che permetteranno di verificare l'efficacia e l'efficienza dei trattamenti eseguiti saranno oggetto di valutazione della predetta offerta e verranno successivamente adottati nei protocolli operativi.

### **G) DOCUMENTAZIONE CLINICA**

La presa in carico riabilitativa dell'utente dovrà essere documentata su cartella clinica (informatizzata o cartacea) attraverso strumenti definiti dalla Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione e nel corso dell'appalto, a cui l'aggiudicatario dovrà adeguarsi.

A differenza di quanto previsto per i pazienti in trattamento domiciliare, per i pazienti trattati nei CD si richiede al fisioterapista una relazione clinica sull'andamento clinico del paziente attraverso la compilazione della scheda di bilancio con cadenza annuale (salvo diversa tempistica indicata nel PRI per singolo utente) su modello predisposto dall'azienda appaltante.

### **H) DOCUMENTAZIONE DEGLI ACCESSI**

Oltre alla rendicontazione informatizzata (vedi sopra al punto C), per l'attività domiciliare l'operatore dovrà compilare e sottoscrivere quotidianamente un documento riepilogativo, che dovrà essere controfirmato dall'utente/caregiver e sarà conservato presso l'aggiudicatario e messo a disposizione per l'attività di verifica e monitoraggio da parte della Stazione Appaltante.

Presso ciascun CD, invece, ciascun operatore dell'aggiudicatario dovrà compilare e sottoscrivere quotidianamente il documento riepilogativo, al fine di rendicontare su base oraria, per ciascun utente, le attività eseguite.

Il documento dovrà essere vidimato dal coordinatore della struttura con cadenza che sarà definita alla stipula del contratto e sarà conservato presso il CD e messo a disposizione per l'attività di verifica e monitoraggio da parte della Stazione Appaltante.

Il modello del documento riepilogativo sarà fornito dalla Stazione Appaltante nel corso degli incontri che si terranno al fine di definire i protocolli operativi.

## **5. REQUISITI E COMPETENZE DEL PERSONALE**

L'aggiudicataria è tenuta ad espletare il servizio oggetto del presente appalto mediante l'utilizzo di personale sanitario qualificato, in possesso dei seguenti requisiti:

A. per il fisioterapista: laurea in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 di cui al D.I. 19.02.2009; ovvero diploma universitario di Fisioterapista di cui al D.M. del Ministro della Sanità 14.09.1994, n. 741; ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma universitario, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi (D.M. 27.07.2000); iscrizione all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista entro i termini previsti dalla normativa in materia. Almeno due fisioterapisti devono essere in possesso di specifico attestato comprovante la competenza in materia di Linfodrenaggio; la permanenza dei predetti requisiti deve sussistere per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso;

B. per il logopedista: laurea in Logopedia abilitante alla professione sanitaria di Logopedista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 di cui al D.I. 19.02.2009, ovvero diploma universitario di Logopedista di cui al D.M. del Ministro della Sanità 14.09.1994, n. 742; ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma universitario, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi (D.M. 27.07.2000); iscrizione all'Albo della professione sanitaria di logopedista entro i termini previsti dalla normativa in materia; la permanenza dei predetti requisiti deve sussistere per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso;

Oltre alle competenze previste dal profilo professionale di appartenenza, ai professionisti sono richieste specificatamente le seguenti conoscenze/competenze:

- C. buona capacità di lavoro in team
- D. buona capacità di relazione con l'utente e i suoi familiari, etc.
- E. buona conoscenza delle principali modalità di informazione/educazione del Care Giver (CG) all'interno dell'obiettivo definito dal PRI
- F. buona conoscenza delle principali problematiche riabilitative relative a patologie neurologiche, alla disabilità correlata a demenza e alla traumatologia nell'anziano
- G. buona conoscenza e padronanza nell'utilizzo delle principali tecniche di gestione delle problematiche respiratorie compreso l'utilizzo dei principali ausili facilitatori
- H. buona conoscenza dei principali ausili per il domicilio (indicazioni, controindicazioni, utilizzo)
- I. conoscenza (base per fisioterapista ed avanzata per logopedista) degli ausili per Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) ed ICT (Information Communication Technology)
- J. conoscenza di base (Fisioterapisti) delle problematiche fonoarticolatorie, cognitive, deglutitorie al fine di facilitare eventuali segnalazioni al Medico Fisiatra responsabile del Piano Riabilitativo Individuale (PRI) qualora venga ritenuto necessario un approfondimento
- K. competenza comprovata da percorso riconosciuto di specializzazione in linfodrenaggio (almeno due fisioterapisti nel territorio aziendale)
- L. conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti informatici previsti dalle procedure del servizio di cui al presente capitolato

### **5.1 Obblighi dell'aggiudicatario in merito al personale**

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell'Azienda ULSS n. 2.

L'Aggiudicatario è tenuto a presentare all'Azienda, entro 25 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima, l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, specificando per ciascuno di essi la qualifica, il titolo di studio, di abilitazione all'esercizio della professione, attestazione di iscrizione all'albo, Curriculum Vitae e relativi attestati di formazione specifica (ad esempio in materia di linfodrenaggio ove richiesto).

Il predetto elenco dovrà essere ripresentato in occasione di qualsiasi cessazione o nuovo inserimento di personale, unitamente alla documentazione di cui sopra riferita all'operatore o specialista da inserire. Inoltre, il personale neo inserito dovrà essere sottoposto ad un adeguato periodo di affiancamento necessario a conseguire la piena autonomia nello svolgimento delle prestazioni richieste.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante i dati relativi alla consistenza del personale impiegato nei sei mesi precedenti, precisando il numero di unità, il monte ore, il CCNL applicato, le qualifiche, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, le sedi di lavoro,

l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Il personale sanitario addetto al presente servizio deve essere in regola rispetto a quanto previsto dal programma ECM (Educazione Continua in Medicina).

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare, qualora richiesta, la posizione del personale impiegato rispetto al programma ECM; dovrà inviare al DEC o suo assistente, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco dei professionisti indicando il numero di crediti ottenuti da ciascuno nell'anno precedente e i relativi corsi.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base annuale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi, anche nel caso di eventi formativi ed incontri di verifica organizzati dall'Azienda ULSS n. 2 o da altre Strutture sanitarie.

Le eventuali spese dovute per attività di aggiornamento, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

La direzione e la vigilanza del servizio sono affidate all'aggiudicataria; l'Azienda ULSS n.2 non avrà alcun rapporto di lavoro diretto con il personale inserito dall'Aggiudicataria, e giuridicamente legato a quest'ultimo, poiché il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'Aggiudicataria stessa, senza diretti interventi gerarchici e dispositivi della Stazione appaltante sul suddetto personale.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale impiegato. In tal senso l'Azienda ULSS 2 ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

La vigilanza da parte dell'Azienda ULSS non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti del personale impiegato nelle attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

## CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto della normativa vigente, opera nel presente contratto la cosiddetta clausola sociale, sia con riferimento all'attività presso i Centri Diurni che con riferimento all'attività riabilitativa a domicilio. La clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via

prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

## **5.2 Dotazione del personale**

Tutto il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, riportante i propri dati identificativi eventualmente anche numerici, la qualifica professionale, nonché della denominazione della ditta di appartenenza.

Tutto il personale di riabilitazione dell'impresa dovrà essere munito di abbigliamento (eventuale divisa) e calzature rispondenti ai requisiti di legge, il cui costo sarà a totale carico dell'Aggiudicataria.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, e a proprie spese, di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Per l'inserimento in tempo reale dell'attività svolta ogni operatore dovrà essere dotato di dispositivi mobili secondo le specifiche che verranno fornite dalla Stazione Appaltante (dispositivi IOS o Android dotati di connessione stabile alla rete dati)

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

## **5.3 Continuità del servizio ed assenze del personale**

L'aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo, è tenuta a garantire altresì la presenza del personale idoneo e qualificato nonché la continuità del servizio.

Non è prevista la sostituzione dell'operatore in caso di assenza che non superi i 3 giorni lavorativi consecutivi. Le ore di attività programmata e non erogata, a qualsiasi titolo, non vanno recuperate e non sono oggetto di fatturazione.

In caso di assenza superiore a 3 giorni da parte del personale, lo stesso deve essere sostituito tempestivamente e l'Appaltatore deve provvedere a comunicare i nominativi e la qualifica professionale alla stazione appaltante. Qualora l'assenza sia sostituita a titolo definitivo, devono essere comunicate anche le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

In caso di assenza prevedibile del personale (a titolo esemplificativo per ferie programmate o cessazione del rapporto di lavoro), la comunicazione dei nominativi, dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i. In caso di assenza non prevedibile, che si prolunga oltre 2 giorni lavorativi l'aggiudicatario è tenuto a:

- avvisare tempestivamente l'utenza
- individuare il personale sostitutivo e comunicare alla stazione appaltante i nominativi, (in caso di nuovo personale inviare qualifica e relative delle abilitazioni professionali). In caso di sostituzione la comunicazione deve avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento ed essere garantita la continuità terapeutica attraverso la presa visione della documentazione clinica dei pazienti coinvolti

## **5.4 Condotta del personale**

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda ULSS 2 in

questo caso, saranno vincolanti per la società Aggiudicataria. Il personale dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica garantendo la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi in appalto. E' fatto altresì obbligo al personale di non accettare compensi o regalie da parte dell'utenza o trarre profitto per eventuali attività in regime particolare (privato) fuori dall'attività del presente appalto.

Provvederà altresì alla sostituzione del personale qualora l'Azienda ULSS n. 2 ne faccia richiesta, e laddove tale personale abbia dato origine a lagnanza o tenuto comportamenti non corretti, ovvero qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui l'operatore sia oggetto di due contestazioni segnalate dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento servizio e tali da costituire grave inadempimento, o qualora il predetto personale violi gli obblighi di cui ai regolamenti citati nel presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art.1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

## **6 MONITORAGGIO E CONTROLLO**

L'Azienda ULSS, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato, integrato da quanto esplicitato nel Progetto proposto.

Per **sistema di monitoraggio e controllo** si intende quello strumento volto a:

- a) controllare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta.
- b) monitorare il livello del Servizio prestato dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.
- c) sondare la qualità percepita dei destinatari del servizio
- d) valutare la conformità dell'organizzazione aziendale della Ditta per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

Per **requisiti del servizio**, si intendono gli elementi essenziali (Articoli nn. 1, 2, 3 e 9 del presente Capitolato) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica riguardo al rispetto del Capitolato, oltre che per quanto dichiarato dalla Ditta stessa nel Progetto di appalto.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio, senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è, pertanto, volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto e valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

### **6.1 Attività di controllo del Direttore dell' Esecuzione (DEC)**

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto si riserva di verificare in qualsiasi momento il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio svolto. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione del servizio secondo quanto disposto dal presente documento.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il responsabile della Ditta aggiudicataria, o suo delegato, la Stazione appaltante ha facoltà di diffidare l'affidatario del servizio ed ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio, a cui l'affidatario deve ottemperare entro il termine di 15 giorni. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato e nel progetto di svolgimento del servizio predisposto dalla ditta in sede di gara.

Entro la conclusione del periodo di prova, qualora vengano rilevate delle criticità, la Ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere gli interventi utili al loro superamento.

## **6.2 Collegamento tra Aggiudicatario ed Azienda appaltante**

E' necessario che la ditta aggiudicataria adotti e concordi una "modalità comunicativa efficiente" e tempestiva" tra i professionisti che svolgono le attività previste nel presente appalto, nei confronti del personale dell'ULSS 2 coinvolto nel PRI (Fisiatra o suo delegato) e il coordinatore/referente del CD in caso di trattamento presso CD. Questo al fine di monitorare/variare il singolo progetto riabilitativo sulla base degli obiettivi prefissati al momento della presa in carico.

Si richiede all'aggiudicatario di mettere a disposizione un referente che si rapporti con la Stazione appaltante per la gestione di tutte le aree di attività ordinaria (clinica, organizzativa ed amministrativo-contabile).

L'Azienda Ulss 2 effettuerà il monitoraggio del servizio con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 5 del presente Capitolato.

## **6.3 Modalità di esecuzione**

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno messe in atto mediante:

1. effettuazione di visita fisiatrica di controllo, quando prevista dal Medico Fisiatra nel PRI o su richiesta del Fisioterapista/Logopedista
2. presa visione della relazione finale del Fisioterapista/Logopedista e confronto con quanto emerso alla visita di controllo
3. incontri a cadenza mensile con il referente dell'aggiudicatario con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività, di evidenziare eventuali criticità e di pianificare le relative azioni correttive;
4. somministrazione di questionari, volti a raccogliere il gradimento dell'utente rispetto alla presa in carico (rispetto dei tempi di attesa, puntualità, raggiungimento degli obiettivi, ecc). I

- questionari di gradimento saranno somministrati in occasione di visita fisiatrica, accesso di operatore Ulss o mediante altra modalità;
5. verifica delle prestazioni/attività erogate. Viene verificata mediante software, in tempo reale, la congruenza tra l'agenda pianificata rispetto alle prestazioni erogate (orario di inizio e termine della prestazione)

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle cinque aree di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda per la condivisione delle stesse e delle opportune azioni di miglioramento entro 15 giorni dalla loro segnalazione. Inoltre l'Azienda potrà procedere con formale contestazione e/o l'eventuale applicazione delle penali.

Se, entro 20 giorni successivi dall'incontro, i correttivi condivisi non vengono apportati, la non conformità di almeno il 30% delle attività monitorate determinerà l'insufficienza della qualità del servizio erogato e l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7.

## **7 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Qualora nel corso dei controlli il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni del del Capitolato o del Disciplinare di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Qualora le attività non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Azienda ULSS 2 farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS indicherà.

### **7.1 Penali**

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità, l'Azienda ULSS si riserva di applicare le penali come di seguito specificato:

1. mancato rispetto dei tempi per il contatto dell'utente:
  - A. ritardi nella comunicazione della data di presa in carico superiori ad 1 giorno verificatisi in percentuale superiore al 5% rispetto al totale dei contatti per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
  - B. ritardi nell'effettuazione del primo accesso rispettivamente superiori od uguali a:
    - 1 giorno lavorativo per i casi indifferibili
    - 2 giorni lavorativi per i casi ordinari
    - 5 giorni lavorativi per i casi programmabiliverificatisi in percentuale superiore al 5 % rispetto al totale degli accessi per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;  
La penale non si applica nel caso in cui i ritardi siano dovuti a cause non imputabili all'aggiudicatario.

2. mancato rispetto della frequenza delle sedute prevista ed esplicitata nel PRI in percentuale superiore al 5% rispetto al totale dei PRI per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale di € 500,00.

La penale non si applica nel caso in cui i ritardi siano dovuti a cause non imputabili all'aggiudicatario;

3. mancata puntualità negli accessi su segnalazione dell'utenza e verificata in contraddittorio con l'aggiudicatario: per ritardi superiori a 1 ora verificatisi in percentuale superiore al 5% rispetto al totale degli accessi per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale di € 500,00;

La penale non si applica nel caso in cui i ritardi siano dovuti a cause non imputabili all'aggiudicatario.

4. mancato rispetto dei tempi di invio della relazione prevista nel piano di presa in carico (superiore a 5 giorni rispetto ai 10 previsti all'art. 3.2 Controllo degli standard qualitativi) verificatisi in percentuale superiore al 5 % rispetto al totale degli accessi per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

5. produzione insufficiente di documentazione dell'intervento eseguito come indicato all'articolo 2.9 Indicatori clinici, verificatisi in percentuale superiore al 5% rispetto al totale dei PRI per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda ULSS 2 una penale di € 1.000,00;

6. mancate sostituzioni dell'operatore dell'aggiudicatario in caso di assenza superiore ai 2 accessi, verificatisi in percentuale superiore al 5% rispetto al totale dei PRI per mese di competenza e per Distretto dell'Azienda ULSS 2 eseguiti dal personale dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda ULSS 2 una penale di € 1.000,00.

Nel caso di mancato o ritardato avvio del servizio per causa imputabile all'aggiudicatario entro i termini di cui all'art. 7 del presente documento, la Stazione appaltante potrà applicare una penale giornaliera pari ad Euro 1.000,00=.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale o a titolo avverrà, senza bisogno di diffida ulteriore rispetto a quanto previsto dal presente articolo, accertamento o procedimento giurisdizionale, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento.

## 8 FATTURAZIONE

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda Ulss 2, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e con presentazione, da parte della Ditta aggiudicataria, della documentazione inerente i servizi prestati, vistata per quanto di competenza delle Strutture dell'Azienda ULSS interessate, sulla base del corrispettivo offerto in sede di gara.

Per la fatturazione è necessario rendere disponibile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al mese di competenza, i dati mensili dell'attività svolta, mediante la compilazione di un prospetto di sintesi da concordare con i competenti uffici dell'Azienda ULSS nel corso degli incontri che si terranno al fine di definire il/i protocollo/i operativo/i di cui all' Art. 7. I dati inviati per la fatturazione devono corrispondere a quanto attestato mediante applicazione software e mediante il documento riepilogativo conservato presso il CD e di cui all'articolo 2.5 lettera H "Documentazione degli accessi".

Le fatture verranno liquidate a seguito di controllo e asseverazione dell'attività svolta da parte dell'UOSD Attività Riabilitative Territoriali e Domiciliari per le prestazioni a domicilio e da parte dell'UOC Disabilità e Non Autosufficienza per le prestazioni presso i CD

L'Azienda ULSS n. 2 si impegna ad erogare, per i predetti servizi, il corrispettivo delle ore rese ed autorizzate stabilito in sede di offerta, da corrispondersi sulla base delle effettive attività riabilitative rese ed autorizzate dall'Azienda stessa.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'AULSS2 dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle **fatture in forma elettronica**, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

Il Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

I canoni e i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e si intenderanno onnicomprensivo di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, spese connesse ai veicoli, spese per l'eventuale registrazione del contratto ecc.) ad esclusione dell'I.V.A..

## **9 IMPORTO DECORRENZA DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

Prima dell'avvio del servizio, verranno tenuti degli incontri tra Appaltatore e Stazione appaltante volti a definire uno o più protocolli operativi, concordati e vincolanti tra le parti, che definiranno nel dettaglio le modalità di gestione del servizio.

Il servizio deve essere attivati **entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza i servizi devono essere attivati:

- entro il giorno successivo decorrente dalla data del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza;
- entro il giorno espressamente indicato nel verbale di consegna anticipata in via d'urgenza.

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto nel rispetto dei limiti previsti per legge, per ulteriori 24 mesi, alle stesse condizioni in atto.

Opzioni temporali: l'Aggiudicatario ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 6 mesi dalla scadenza (ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Opzioni quantitative: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura, in relazione ad un incremento dell'effettivo fabbisogno, in ordine a servizi previsti nell'affidamento, nella misura massima del 20%.

## **10 PERIODO DI PROVA**

I servizi oggetto del presente capitolato si intendono conferiti a titolo di prova, per i primi 6 mesi dalla data di effettivo inizio degli stessi, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato, e in particolare con riferimento agli esiti dei controlli sui servizi, di cui al successivo art. 16.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, verrà data alla Ditta affidataria mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte dei servizi correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e l'Azienda ULSS n. 2 si riserverà la facoltà di affidare i servizi oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria di gara.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Azienda ULSS n. 2 procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

## **11 MODALITÀ GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

### **11.1 Requisiti/Compiti generali del servizio**

La Ditta aggiudicataria deve provvedere a:

- a) assicurare la direzione e la vigilanza del servizio;
- b) assumere a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, programmando tutte le iniziative atte ad evitare possibili interruzioni dello stesso;
- c) gestire i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale in quanto di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria medesima;
- d) garantire la riservatezza delle informazioni relative agli assistiti che fruiscono delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Capitolato;
- e) assicurare gli spostamenti degli operatori previsti presso le sedi dedicate al servizio senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
- f) assicurare la gestione informatizzata del servizio garantendo risposta al debito informativo interno all'Azienda ULSS e relativo ai flussi regionali;
- g) garantire, per tutta la durata del contratto la stabilità del personale impiegato e la continuità degli operatori nominativamente indicati al momento dell'inizio del servizio;
- h) garantire, altresì, ove possibile, la continuità dell'abbinamento operatore-assistito;

A richiesta dell'Azienda ULSS l'aggiudicatario dovrà fornire tutti i dati richiesti e concernenti a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati concernenti il personale impiegato nei servizi, relativi ai mezzi utilizzati per gli spostamenti con relativi chilometri percorsi, attrezzature/dispositivi impiegati nel servizio ecc.

### **11.2 Dotazione di veicoli per l'esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta Aggiudicataria con veicoli propri.

Tutti i veicoli devono essere muniti di carta di circolazione e adeguata copertura assicurativa. Sono a totale carico dell'Aggiudicatario le spese imputabili all'utilizzo di veicoli per i trasferimenti del personale presso il domicilio degli utenti o presso i centri diurni, ovvero presso le sedi aziendali dell'ULSS 2 Marca trevigiana in occasione di eventi formativi o riunioni; in particolare rientrano tra le predette spese (ma non esclusivamente) il rifornimento del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la copertura assicurativa, gli interventi di carrozzeria e meccanica, le imposte e tasse.

Il corrispettivo onnicomprensivo previsto per l'esecuzione del presente servizio, ricomprende anche le predette spese.

### **11.3 Direttore dell'esecuzione contrattuale e referenti dell'appaltatore**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale – di seguito denominato altresì DEC- ed eventuali assistenti al DEC che provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'aggiudicataria è tenuta a indicare, contestualmente alla decorrenza del servizio e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda, il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo email di almeno un proprio referente.

Il referente dovrà provvedere:

- a) alla gestione tecnica del servizio nel suo complesso tenendo i rapporti funzionali con i Servizi dell'Azienda ULSS n. 2, assicurando la propria reperibilità durante le fasce orarie di espletamento delle attività oggetto della presente gara;
- b) al monitoraggio del corretto svolgimento del servizio rapportandosi con i Direttori delle UUOO dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, funzionalmente interessati;
- c) alla supervisione tecnica e costante agli interventi degli operatori;
- d) alla partecipazione agli incontri di coordinamento periodico con i referenti aziendali;
- e) alla collaborazione con i Servizi dell'Azienda ULSS per le visite di monitoraggio e verifica programmate presso i centri di erogazione e a domicilio e richieste dal DEC o da altro personale autorizzato dell'Azienda ULSS n. 2;
- f) ad intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

La presenza dei referenti dell'aggiudicataria in situazioni di particolare complessità, o comunque ove necessaria, non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

### **12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Aggiudicataria, i propri dipendenti e tutti i collaboratori che a vario titolo operano nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato sono tenuti:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi, anagrafici concernenti i cittadini-utenti e concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare gli incaricati, nominandoli per iscritto, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati e il consenso al trattamento si richiama espressamente l'art. 33 del presente documento.

### **13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltretutto riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **14 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuità rispetto alla pianificazione mensilmente concordata con l'Azienda ULSS.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, pena la risoluzione del contratto, fatta salva l'ipotesi di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative, le malattie, gli infortuni).

In tali fattispecie la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

#### **GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziate/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

## **16 CORRISPETTIVI E REVISIONE DEI PREZZI**

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

In relazione al presente servizio, il canone e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

## **17 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

## **18 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogamente

obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

## **19 ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di

eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Si precisa inoltre che, considerata l'obbligatorietà a termini di legge della polizza professionale per tutti gli esercenti la professione sanitaria, il personale sanitario dell'aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza professionale che rispetti i dettami della normativa 24/2017 Legge Gelli (massimale pari almeno a tre volte le RAL, postuma decennale, retroattività decennale).

## 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, nonché dai documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per **inadempimento agli obblighi contrattuali** presenti nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di **inadempimento di notevole importanza**, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio **non risultasse di completo gradimento** dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
11. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

## **21 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

## **22 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

## **24 RECESSO**

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

## **25 CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **26 NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA**

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le modalità di trasporto dei materiali e l'esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene i trasporti e le modalità di trasporto, la conservazione di quanto trasportato, la rilevazione delle temperature, le autorizzazioni ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

## **27 VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **28 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI**

## **29 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 (pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021”.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **30 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

## **31 DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.